



**REGIONE  
PIEMONTE**



**PROVINCIA DI  
VERCELLI**



## ***COMUNE DI LAMPORO***

# **PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

*Documentazione secondo art. 7 comma 1 L.R. 52/2000*

*Versione n. 01 del 21 Settembre 2010*

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
CONSULIMPIANTI Srl - Biella  
Renzo Per. Ind. GATTONI*

*Il Sindaco  
Dott. Franco RAVIOLO*

*Il Segretario Comunale  
Dott. Corrado CELLOCCO*

*Il Responsabile del Servizio  
Geom. Claudio MARCHETTI*



## **INDICE**

1. ...Premessa	pagina 3
2. Riferimenti normativi	pagina 4
3. Obbiettivi e definizioni	pagina 6
4. Metodologia applicata	pagina 10
Fase 0 Acquisizione dati ambientali ed urbanistici	pagina 12
Fase I Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica	pagina 14
Fase II Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica	pagina 19
Fase III Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto	pagina 23
Fase IV Inserimento delle "fasce cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti	pagina 26
5. Procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica comunale	pagina 29
Allegati	pagina 30



## ***1. Premessa***

*Con la Determinazione n. 25 del 04 Marzo 2008 è stato conferito incarico per la redazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale in ottemperanza alle Leggi ed ai Decreti vigenti sul territorio nazionale alla ditta CONSULIMPIANTI Srl - sita in Via Orfanotrofo, 25 13900 Biella.*

*Alla stesura del presente documento hanno collaborato:*

- ✓ *Tecnico competente in acustica ambientale Renzo Per. Ind. Gattoni  
D.G.R. 29/07/97 n. 120-21338*
- ✓ *Tecnico competente in acustica ambientale Luca Per. Ind. Fontanelli  
D.D. 5/11/2002 n. 449*



## **2. Riferimenti normativi**

*Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” stabilisce, all’art. 2, comma 1, che, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i Comuni devono adottare la classificazione in zone (sei classi acustiche) riportata nella Tabella 1 dello stesso Decreto, nonché nella presente relazione (vedasi pag. 7).*

*Per ciascuna classe indicata in Tabella 1, vengono assegnati in Tabella 2 i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente ponderato A [Leq(A)] relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento, distinti per il tempo di riferimento diurno e notturno.*

*La Legge 26 ottobre 1995 n° 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ribadisce all’Art. 6, comma 1, lettere a), che la classificazione del territorio comunale è competenza dei Comuni secondo i criteri previsti all’Art. 4, comma 1, lettere a), ovvero che: le Regioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della Legge (cioè entro il 30 dicembre 1996), definiscono con Legge i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio...(omissis)... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità...*

*La Regione Piemonte ha dato attuazione all’Art. 4 sopra menzionato con l’emanazione della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.*

*Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 (pubblicata sul BURP 33 del 14/08/2001), la Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale.*

*In seguito alla Legge 447/95, sono stati emanati dai Ministeri competenti numerosi Decreti di attuazione.*

*Per comodità di riferimento, si riporta di seguito un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno pertinenza con le problematiche della zonizzazione acustica.*



- *D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (G.U. n° 57 del 8-3-1991);*
- *Legge 26 ottobre 1995 n° 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. n° 254 del 30-10-1995);*
- *Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n° 52 del 4-3-1997);*
- *D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1-12-1997);*
- *D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n° 297 del 5-12-1997);*
- *Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. n° 76 del 1-4-1998);*
- *D.P.R. del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. n° 2 del 4-1-1999);*
- *Legge della regione Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;*
- *D.G.R. della Regione Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”;*
- *D.G.R. della Regione Piemonte 2 febbraio 2004, n. 9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”;*
- *D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” (G.U. n° 127 del 1-6-2004).*
- *Circolare 6 settembre 2004 “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali” (G.U. n° 217 del 15-9-2004)*
- *D.G.R. della Regione Piemonte 14 febbraio 2005, n. 46-14762 “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”.*
- *D.G.R. della Regione Piemonte 11 luglio 2006, n. 30-3354 “Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 Ottobre 2000, n. 52”.*



### **3. Obiettivi e definizioni**

*La zonizzazione acustica del territorio comunale è lo strumento che consente interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico.*

*Tale principio viene sancito nell'Art. 1 della Legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52 che afferma:*

*“Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche...omissis”*

*Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l'inquinamento acustico ritenuti compatibili con la tipologia degli insediamenti presenti nella zona considerata, facendo riferimento alle classi acustiche definite nella tabella A del DPCM 14/11/1997 e riportate a pag. 7.*

*La zonizzazione viene redatta tenendo conto delle situazioni presenti ed in funzione degli sviluppi futuri, al fine di permettere il risanamento nelle zone in cui si riscontra un livello di rumorosità che potrebbe comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione ed al contempo prevenire il deterioramento di aree attualmente non inquinate dal punto di vista acustico.*

*Allo stesso tempo la zonizzazione acustica risulta molto importante per tutti i soggetti titolari di imprese od esercizi pubblici e privati alle quali corrispondono sorgenti fisse di rumore presenti sul territorio comunale. In seguito alla classificazione del territorio, potranno conoscere i valori massimi di emissione da rispettare e, nel caso fosse necessario, progettare e realizzare interventi di bonifica volti a consentire il rispetto dei limiti imposti.*

*Poiché la classificazione del territorio comunale ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo essa risulta a tutti gli effetti un atto di governo del territorio.*

*La Legge prescrive pertanto che vi sia un coordinamento della zonizzazione con gli altri strumenti urbanistici adottati dai Comuni e con gli altri piani regolamentati da normative ambientali quali il P.E.N., il P.U.T. ecc.*



Di conseguenza risultano importanti le definizioni relative alla classificazione in zone. Come già indicato, valgono le definizioni riportate nel D.P.C.M. del 1 marzo 1991 (e riprese dal più recente D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, Tabella A), riportate in tabella 1.

**Tabella 1**

**CLASSE I**

**Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II**

**Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

**CLASSE III**

**Aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV**

**Aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V**

**Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI**

**Aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.



Nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” sono inoltre indicati i valori limite di emissione, immissione e di qualità cui attenersi, riportati nelle tabelle seguenti.

**Tabella 2**

**Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

*Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della stessa*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<i>I Aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>II Aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>III Aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV Aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>V Aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI Aree esclusivamente industriali</i>	65	65

**Tabella 3**

**Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)**

*Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<i>I Aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II Aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III Aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV Aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V Aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

**Tabella 4**

**Valori di qualità – Leq in dB(A)**







*I valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle normative vigenti*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<i>I Aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II Aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III Aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV Aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V Aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI Aree esclusivamente industriali</i>	70	70





*Per quanto concerne invece la predisposizione degli elaboratori su carta, quali mappe di rumore relativamente alla suddivisione in classi, si fa riferimento alla Norma UNI 9884 - seconda edizione Luglio 1997 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale” e alle disposizioni contenute nelle linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla già citata D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802.*

<i>Classe</i>	<i>Colore</i>	<i>Definizione</i>
<b>I</b>		<i>Aree particolarmente protette</i>
<b>II</b>		<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>
<b>III</b>		<i>Aree di tipo misto</i>
<b>IV</b>		<i>Aree di intensa attività umana</i>
<b>V</b>		<i>Aree prevalentemente industriali</i>
<b>VI</b>		<i>Aree esclusivamente industriali</i>



#### **4. Metodologia applicata**

*Il metodo di zonizzazione acustica è fondato sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività in essa svolte.*

*Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:*

- a) la zonizzazione acustica riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio. Tale scelta garantisce sia il rispetto della volontà politica dell'Amministrazione Locale sia l'adeguatezza del clima acustico per le attività presenti o che si insedieranno nelle diverse aree del territorio.*
- b) la zonizzazione acustica tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso del P.R.G. non determini in modo univoco la classe acustica oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;*
- c) la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di Comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano di più di 5 dB(A);*
- d) la zonizzazione acustica non tiene conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviari, ecc...). Tale scelta equivale in pratica a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità;*
- e) la zonizzazione acustica privilegia in generale, ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico.*



*Tenendo conto di questi cinque elementi si sono seguiti i seguenti passi operativi:*

*FASE 0:       Acquisizione dati ambientali ed urbanistici*

*FASE I:       Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica*

*FASE II:      Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica*

*FASE III:     Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto*

*FASE IV:     Inserimento delle "fasce cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti*



## ***FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici***

*La strategia operativa del metodo prevede una gestione ed elaborazione dei dati territoriali esclusivamente per mezzo di sistemi informatici. La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita e finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio.*

*I dati informatizzati con requisiti sia geografici che tabellari, ritenuti necessari ed utilizzati per la realizzazione del progetto, sono i seguenti:*

- *mappe in scala adeguata (C.T.R.);*
- *confini comunali;*
- *poligoni del P.R.G.;*
- *strutture scolastiche;*
- *strutture ospedaliere e ambulatoriali;*
- *beni archeologici, architettonici ed urbanistici;*
- *leggi in materia di protezione e gestione ambientale;*
- *distribuzione della popolazione;*
- *distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);*
- *infrastrutture dei trasporti.*

*Inoltre sono state svolte una serie di operazioni sul supporto informatico tabellare del P.R.G. informatizzato. Oltre al campo che definisce le sigle delle destinazioni d'uso sono stati inseriti due nuovi campi che consentono di riportare, per ogni porzione di territorio, la classe acustica in corrispondenza delle fasi operative I e II. Tale aspetto, seppur prettamente operativo, risulta determinante al fine di garantire la ripercorribilità delle scelte e l'eventuale correzione degli errori commessi.*

*Per garantire l'integrazione delle informazioni territoriali è stata analizzata anche la seguente documentazione tecnica:*

- *carte del P.R.G.;*
- *norme tecniche di attuazione del P.R.G.;*
- *carta tematica con indicazione della localizzazione degli esercizi commerciali;*



- *carta tematica con ubicazione strutture scolastiche e sanitarie, aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/9/1997);*
- *ubicazione aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;*
- *ubicazione aree da destinarsi a pubblico spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;*
- *informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.*



## ***FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica***

*In questa fase si è proceduto alla prima elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.*

*Per conseguire tale obiettivo è stata svolta l'analisi delle definizioni delle diverse categorie d'uso del suolo del P.R.G. al fine di individuare, se possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica.*

*Nello specifico, oltre alle corrispondenze determinabili con la lettura delle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/9/1997, è possibile individuare le seguenti corrispondenze valide per una qualunque realtà territoriale:*







- i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio) sono da inserire in Classe I;*
- le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste;*
- le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III);*
- le aree residenziali rurali di pregio vanno considerate in Classe I;*
- le aree cimiteriali vanno poste in Classe I;*
- le aree destinate a servizi asserventi alle aree residenziali e lavorative dovranno assumere la classificazione acustica dell'area di riferimento;*
- le aree verdi dove si svolgono attività sportive vanno inserite di norma in Classe III;*
- le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole vanno considerate in Classe III;*
- in Classe VI saranno accettate solo le abitazioni dei custodi e dei titolari delle aziende. Nel caso siano presenti residenze non connesse agli insediamenti industriali, la classe risultante è la V;*
- le barriere autostradali e le stazioni ferroviarie fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto;*
- le attività agricole assimilabili a quelle produttive e le attività zootecniche sono da equiparare alle attività artigianali o industriali;*



- *i centri commerciali, i distributori e gli autolavaggi vanno posti in Classe IV;*
- *le aree per attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, piste da motocross, ecc...) vanno inserite in Classe V-VI*

*Terminata l'identificazione delle corrispondenze si procede ad inserire la classificazione acustica nel campo FASE I del supporto tabellare del P.R.G. (vedasi pag. 16). Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, è stato indicato nello stesso campo l'intervallo di variabilità (es. II-IV); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica, è stato riportato un "?" nel medesimo campo.*

*Come risulta evidente da quanto descritto, la classificazione acustica è avvenuta senza tenere conto delle infrastrutture dei trasporti ma solo degli insediamenti residenziali e lavorativi. Tale scelta, in linea con gli elementi guida alla base del metodo di zonizzazione, equivale in pratica a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale). In questo modo vengono implicitamente privilegiate le condizioni acustiche "ottimali" per gli insediamenti residenziali e/o lavorativi. Per ciò che concerne la rappresentazione grafica delle diverse classi acustiche si fa riferimento alle convenzioni riportate nella tabella seguente:*




<b>Classe</b>	<b>Colore</b>	<b>Definizione</b>
<b>I</b>		<i>Aree particolarmente protette</i>
<b>II</b>		<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>
<b>III</b>		<i>Aree di tipo misto</i>
<b>IV</b>		<i>Aree di intensa attività umana</i>
<b>V</b>		<i>Aree prevalentemente industriali</i>
<b>VI</b>		<i>Aree esclusivamente industriali</i>

*Va notato infine che la zonizzazione acustica interesserà l'intero territorio del Comune, incluse le aree circostanti alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art.11, comma 1 della Legge Quadro, nelle quali dovranno poi essere inserite le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 della Legge Quadro).*

*Nella tabella che segue sono riportate le codifiche delle destinazioni d'uso presenti nel P.R.G. vigente e le conseguenti corrispondenze con le classi acustiche.*






Il PRG del Comune di Lamoro indica per ciascuna parte del territorio le destinazioni d'uso proprie e quelle compatibili secondo il seguente elenco:

<b>Colore o sigla P.R.G.C.</b>	<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Classe acustica da Fase I</b>
	<p><b>NR – Nuclei rurali</b> Dette aree sono principalmente preordinate alle seguenti funzioni: la residenza; la piccola e micro azienda agricola con annessa residenza e supporti alle conduzioni, aziende agricole in senso proprio con relative strutture e relativi spazi necessari alla conduzione, laboratori artigiani di servizio locale, negozi e strutture commerciali e distributive di servizio locale.</p> <p>In queste previsioni sono quindi ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la residenza e i relativi accessori (garage, legnaie, magazzini, locali di sgombero, ecc. );</li><li>- la piccola e la micro azienda agricola con i relativi accessori per la conduzione ( tettoie, magazzini, garage);</li><li>- l' azienda piccola vera e propria con le strutture necessarie alla conduzione;</li><li>- i piccoli laboratori di carattere strettamente artigianale a servizio locale e comunque non dediti a lavorazioni inquinanti, nocive o rumorose;</li><li>- i negozi e le altre strutture commerciali e distributive limitatamente alle necessità locali o limitrofe;</li><li>- le stalle, le porcilaie, i pollai, gli orti, i vivai, i giardini a carattere strettamente familiare.</li></ul>	<b>II-III</b>
	<p><b>PEEP – Aree per piani di edilizia economica e popolare sovvenzionata o convenzionata</b> Queste aree sono localizzate su spazi liberi da insediamenti preesistenti, servite da opere di urbanizzazione primaria esistenti, da adeguare, o di nuova formazione previste dal PRGI; si trovano collocate ai limite delle aree PLR, AC e ad aree a servizi pubblici SP ed SG. Dette aree sono destinate dal PRGI alla formazione di Piani per l'edilizia economica e popolare e all' edilizia convenzionata Le destinazioni d' uso ammesse sono quelle della residenza, dei servizi pubblici e delle attività commerciali.</p>	<b>II-III</b>
	<p><b>PECR – Aree per piani esecutivi convenzionati residenziali</b> Queste aree sono localizzate agli estremi delle aree urbanizzate, in generale libere dalle costruzioni, ma facilmente inseribili nel contesto urbanizzato stesso con allacciamenti primari alle reti preesistenti. Dette aree sono destinate dal PRGI a insediamenti residenziali mediante Piani Esecutivi Convenzionati di iniziativa privata</p>	<b>II-III</b>





<b>Colore o sigla P.R.G.C.</b>	<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Classe acustica da Fase I</b>
	<p><b>AC – Aree di completamento residenziale in frange di aree già edificate</b> Dette zone sono essenzialmente destinate a fabbricati residenziali mono-bifamiliari o a piccoli edifici plurifamiliari, in lotti interclusi entro una maglia di urbanizzazione già definita e quasi totalmente occupate da analoghe destinazioni. Esistono, e non si vogliono escludere, piccoli laboratori artigianali di servizio locale e comunque di piccola entità, così come strutture commerciali e distributive a carattere locale.</p> <p>In dette zone e pertanto ammessa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la residenza e i relativi accessori;</li><li>- la micro azienda agricola di tipo ortofrutticolo con gli annessi accessori per la conduzione: garage, magazzini, serre, tettoie, ecc.;</li><li>- i piccoli laboratori artigianali di servizio locale e comunque non dediti a lavorazioni inquinanti, pericolose o rumorose e con non più di 10 addetti oltre nucleo familiare del conduttore, i negozi e le strutture commerciali e distributive legate alla necessità locali;</li><li>- i giardini, gli orti, i vivai, le serre per produzione di uso familiare o per il commercio minuto.</li></ul>	<b>II-III</b>
	<b>Aree di particolare interesse paesistico ambientale</b>	<b>I</b>
	<b>Edifici in zona agricola adibiti ad attività extra-agricole</b>	<b>n.c.</b>



## **SP – AREE A SERVIZIO PUBBLICO DI INTERESSE COLLETTIVO**












*Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale*

### **SP – Aree a servizio pubblico di interesse collettivo**

All'interno di dette aree sono collocati i servizi e le attrezzature di interesse comune e particolarmente quelli di:

- Istruzione ( asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, palestre, piscine e impianti sportivi di pertinenza delle scuole ma anche di eventuale uso collettivo )
- Interesse comune (edifici per il culto e annessi strutture complementari, biblioteche , centri sociali, centri sanitari di prevenzione e di assistenza sia generale che alle persone anziane, edifici per l'Amministrazione Comunale con relative dipendenze, impianti di raccolta, smaltimento e depurazione di rifiuti).
- Sport, gioco e parco (impianti sportivi di interesse comunale e impianti sportivi di interesse della zona, parchi a verde alberato per lo svago e il diporto)
- Parcheggio (attrezzature per la manovra e la sosta dei mezzi motorizzati nonché per il sussidio della circolazione veicolare interessante l'area intercomunale)

	<b>Scuola elementare</b>	<b>I</b>
	<b>Municipio e uffici comunali</b>	<b>III</b>
	<b>Chiesa / Cappella</b>	<b>I</b>
	<b>Campo da tennis</b>	<b>III</b>
	<b>Campo di calcio</b>	<b>III</b>
	<b>Campo da bocce</b>	<b>III</b>
	<b>Verde attrezzato</b>	<b>I-III</b>
	<b>Parcheggio pubblico</b>	<b>n.c.</b>
	<b>Parco urbano</b>	<b>I-III</b>



## ***FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica***

*La seconda fase operativa del metodo si fonda su una approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.*


*In particolare sono stati svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997 con una particolare attenzione alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla Classe I.*

*Determinata la classe acustica è stato inserito il valore nel campo FASE II.*



*Per tutte le aree univocamente classificate nella FASE I è stato riportato il medesimo valore nel campo FASE II.*

*Inoltre si è proceduto all'aggiornamento della tavola grafica riportante la classificazione acustica comunale riferita alla FASE II (TAVOLA I)*




*Va osservato infine che i sopralluoghi sul territorio comunale sono stati di aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti ed hanno fornito inoltre indicazioni per le fasi successive del metodo.*

<b><i>Colore o sigla P.R.G.C.</i></b>	<b><i>Destinazione d'uso</i></b>	<b><i>Classe acustica da Fase I</i></b>	<b><i>Classe acustica da Fase II</i></b>
	<p><b><i>PEEP – Aree per piani di edilizia economica e popolare sovvenzionata o convenzionata</i></b> <i>Queste aree sono localizzate su spazi liberi da insediamenti preesistenti, servite da opere di urbanizzazione primaria esistenti, da adeguare, o di nuova formazione previste dal PRGI; si trovano collocate ai limite delle aree PLR, AC e ad aree a servizi pubblici SP ed SG.</i> <i>Dette aree sono destinate dal PRGI alla formazione di Piani per l'edilizia economica e popolare e all' edilizia convenzionata</i> <i>Le destinazioni d' uso ammesse sono quelle della residenza, dei servizi pubblici e delle attività commerciali.</i></p> <p><b><i>Note</i></b> <i>Tali aree non risultano presenti nel territorio comunale</i></p>	<b><i>II-III</i></b>	<b><i>Aree non presenti</i></b>




<b>Colore o sigla P.R.G.C.</b>	<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Classe acustica da Fase I</b>	<b>Classe acustica da Fase II</b>
	<p><b>NR – Nuclei rurali</b> <i>Dette aree sono principalmente preordinate alle seguenti funzioni: la residenza; la piccola e micro azienda agricola con annessa residenza e supporti alle conduzioni, aziende agricole in senso proprio con relative strutture e relativi spazi necessari alla conduzione, laboratori artigiani di servizio locale, negozi e strutture commerciali e distributive di servizio locale.</i></p> <p><i>In queste previsioni sono quindi ammesse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la residenza e i relativi accessori (garage, legnaie, magazzini, locali di sgombero, ecc. );</li><li>- la piccola e la micro azienda agricola con i relativi accessori per la conduzione (tettoie, magazzini, garage);</li><li>- l'azienda piccola vera e propria con le strutture necessarie alla conduzione;</li><li>- i piccoli laboratori di carattere strettamente artigianale a servizio locale e comunque non dediti a lavorazioni inquinanti, nocive o rumorose;</li><li>- i negozi e le altre strutture commerciali e distributive limitatamente alle necessità locali o limitrofe;</li><li>- le stalle, le porcilaie, i pollai, gli orti, i vivai, i giardini a carattere strettamente familiare.</li></ul>	<b>II-III</b>	<b>II</b>
	<p><b>Note</b> <i>Trattasi delle aree residenziali presenti sul territorio con limitata presenza di attività commerciali a cui è stata assegnata la classe II.</i></p>		
	<p><b>PECR – Aree per piani esecutivi convenzionati residenziali</b> <i>Queste aree sono localizzate agli estremi delle aree urbanizzate, in generale libere dalle costruzioni, ma facilmente inseribili nel contesto urbanizzato stesso con allacciamenti primari alle reti preesistenti. Dette aree sono destinate dal PRGI a insediamenti residenziali mediante Piani Esecutivi Convenzionati di iniziativa privata</i></p>	<b>II-III</b>	<b>Aree non presenti</b>
	<p><b>Note</b> <i>Tali aree non risultano presenti nel territorio comunale</i></p>		



<b>Colore o sigla P.R.G.C.</b>	<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Classe acustica da Fase I</b>	<b>Classe acustica da Fase II</b>
	<p><b>AC – Aree di completamento residenziale in frange di aree già edificate</b> Dette zone sono essenzialmente destinate a fabbricati residenziali mono-bifamiliari o a piccoli edifici plurifamiliari, in lotti interclusi entro una maglia di urbanizzazione già definita e quasi totalmente occupate da analoghe destinazioni. Esistono, e non si vogliono escludere, piccoli laboratori artigianali di servizio locale e comunque di piccola entità, così come strutture commerciali e distributive a carattere locale.</p> <p>In dette zone e pertanto ammessa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la residenza e i relativi accessori;</li><li>- la micro azienda agricola di tipo ortofrutticolo con gli annessi accessori per la conduzione: garage, magazzini, serre, tettoie, ecc.;</li><li>- i piccoli laboratori artigianali di servizio locale e comunque non dediti a lavorazioni inquinanti, pericolose o rumorose e con non più di 10 addetti oltre nucleo familiare del conduttore, i negozi e le strutture commerciali e distributive legate alla necessità locali;</li><li>- i giardini, gli orti, i vivai, le serre per produzione di uso familiare o per il commercio minuto.</li></ul>	II-III	II
	<p><b>Note</b> Trattasi di aree destinate a residenza per lo più già edificate lungo via Garibaldi, Via Chiò e Piazza Deva a cui è stata assegnata la classe II</p>		
	<p><b>Aree di particolare interesse paesistico ambientale</b></p> <p><b>Note</b> Tali aree non risultano presenti nel territorio comunale</p>	I	Aree non presenti
	<p><b>Edifici in zona agricola adibiti ad attività extra-agricole</b></p> <p><b>Note</b> Trattasi di edifici in zona agricola a cui è stata assegnata la classe III</p>		











**SP – AREE A SERVIZIO PUBBLICO DI INTERESSE COLLETTIVO**



**SP – Aree a servizio pubblico di interesse collettivo**

All'interno di dette aree sono collocati i servizi e le attrezzature di interesse comune e particolarmente quelli di:

- Istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, palestre, piscine e impianti sportivi di pertinenza delle scuole ma anche di eventuale uso collettivo)
- Interesse comune (edifici per il culto e annesse strutture complementari, biblioteche, centri sociali, centri sanitari di prevenzione e di assistenza sia generale che alle persone anziane, edifici per l'Amministrazione Comunale con relative dipendenze, impianti di raccolta, smaltimento e depurazione di rifiuti).
- Sport, gioco e parco (impianti sportivi di interesse comunale e impianti sportivi di interesse della zona, parchi a verde alberato per lo svago e il diporto)
- Parcheggio (attrezzature per la manovra e la sosta dei mezzi motorizzati nonché per il sussidio della circolazione veicolare interessante l'area intercomunale)

Colore o sigla P.R.G.C.	Destinazione d'uso	Classe acustica da Fase I	Classe acustica da Fase II
	<b>Scuola elementare</b> <i>Note</i> Non risulta presente alcuna scuola elementare	I	Aree non presente
	<b>Municipio e uffici comunali</b> <i>Note</i> Trattasi della sede comunale a cui è stata assegnata la classe III.	III	III
	<b>Chiesa / Cappella</b> <i>Note</i> Trattasi della chiesa principale e dei due Oratori sul canale a cui è stata assegnata la classe I.	I	I
	<b>Campo da tennis</b> <i>Note</i> Trattasi del campo da tennis comunale a cui è stata assegnata la classe III.	III	III
	<b>Campo di calcio</b> <i>Note</i> Trattasi del campo da calcio comunale a cui è stata assegnata la classe III.	III	III
	<b>Campo da bocce</b> <i>Note</i> Trattasi del campo da bocce comunale a cui è stata assegnata la classe III.	III	III
	<b>Verde attrezzato e parco urbano</b> <i>Note</i> Trattasi di aree adibite a parco giochi e parco urbano a cui è stata assegnata la classe II.	I-III	II
	<b>Parcheggio pubblico</b> <i>Note</i> Trattasi di parcheggi a cui è stata assegnata la classe II.	n.c.	II

Allegati:      tavola I      carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II



### ***FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto***

*Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica si è stabilito un'unità superficiale minima di riferimento, corrispondente all'isolato. In altre parole si è proceduto ad uniformare la classe acustica dei poligoni costituenti l'isolato secondo la procedura sotto riportata, applicando questo processo solo a quelle aree che risultino avere una dimensione superficiale inferiore a 12.000 m<sup>2</sup> circa (valore limite definito per garantire la compatibilità acustica tra aree a contatto aventi un solo salto di classe acustica).*

*In particolare:*

- si è proceduto all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area ad essa relativa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato e vi sia un solo salto di classe;*
- in caso contrario (poligono massimo con superficie minore del 70% del totale o più salti di classe) la classe conseguente dovrà essere stimata osservando le caratteristiche insediative della "miscela" delle aree, omogeneizzate in relazione alle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/1997;*
- le aree a Classe I non sono omogeneizzabili. In conseguenza a questo e ai punti precedenti, un intero isolato risulterà di Classe I se l'area corrispondente a questa classe risulta essere maggiore del 70% del totale dell'isolato, anche in presenza di più salti di classe (ciò vale ovviamente se le aree di classe diversa dalla I hanno superficie minore da 12.000 m<sup>2</sup>).*

*Nello specifico, l'omogeneizzazione ha interessato le seguenti aree:*

- ✓ L'area adibita ad autorimessa autocarri su Via Marone è stata omogeneizzata in classe II (classe prevalente) in quanto inferiore a 12.000 mq.*
- ✓ Il campo da bocce comunale è stata omogeneizzata in classe II (classe prevalente) in quanto inferiore a 12.000 mq.*
- ✓ L'area relativa al Palazzo Comunale è stata omogeneizzata in classe II (classe prevalente) in quanto inferiore a 12.000 mq.*

*Non si segnalano aree che nel processo di omogeneizzazione hanno subito una riduzione di più di una classe.*


*Allegati:      tavola II      carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III.*




## *Aree destinate a manifestazioni pubbliche temporanee*

*L'ubicazione di queste aree è stata scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo quindi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (es. traffico indotto).*


*Le aree destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo sono qui di seguito riportate:*



*Piazza Prof. Ferruccio Deva*



*Piazzetta Comunale*



*Campo bocce e campo tennis*





*Campo sportivo*

*Gli orari delle eventuali manifestazioni verranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei permessi che verranno rilasciati.*



## ***FASE IV: Inserimento delle “fasce cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti***

### ***Inserimento delle fasce cuscinetto***

*Primo scopo di questa fase lavorativa è il rispetto del divieto di accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (accostamento critico). Per ottenere tale risultato si inseriscono delle fasce "cuscinetto" digradanti, aventi dimensioni pari a 50 m e valori di qualità decrescenti di 5 dB(A) (questa operazione è stata limitata agli accostamenti critici presenti al termine della FASE III). È importante ricordare che il divieto imposto riguarda anche aree di comuni distinti.*

*L'inserimento delle fasce cuscinetto, che non interessa le aree in Classe I, avviene attraverso le seguenti analisi:*

- *identificazione di tutti gli accostamenti critici;*
- *selezione degli accostamenti critici tra aree non completamente urbanizzate (inclusi i casi di accostamento tra un'area urbanizzata ed una non urbanizzata). Le aree ad esclusiva destinazione agricola sono state considerate come non urbanizzate;*
- *inserimento delle fasce "cuscinetto". Tali fasce sono state posizionate secondo i seguenti criteri:*
  - *accostamento critico tra due aree non urbanizzate*  
*per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area a valore di qualità più elevato;*
  - *accostamento critico tra un area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata e tra due aree non completamente urbanizzate:*  
*le fasce cuscinetto non dovranno essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l'area complessiva soggetta all'inserimento della fascia cuscinetto possieda una densità urbanistica assimilabile alla Zona C del D.M. 1444/68 (superficie coperta degli edifici esistenti minore di 1/8 della superficie fondiaria). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori di questa relativi ai vari isolati. Se un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulta tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi solo se risultano ricadenti nella fascia per più del 50% della loro superficie totale.*



*Nel comune di Lamporo sono stati individuati alcuni accostamenti critici per i quali sono state inserite fasce cuscinetto e più precisamente:*

- ✓ *Area artigianale (NIP) su Via Garibaldi (n. 1 fascia cuscinetto di classe III della larghezza di 50 metri ricavata all'interno stesso dell'area artigianale e n. 1 fascia cuscinetto di classe II della larghezza di 50 metri ricavata in parte all'interno stesso dell'area artigianale).*

*Nel comune di Lamporo non sono stati individuati accostamenti critici per i quali non è stato possibile inserire fasce cuscinetto.*

### ***Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture***

*L'inserimento delle fasce di pertinenza previste all'art.3 comma 2 della Legge Quadro è stato realizzato sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell'infrastruttura in esame.*

*Per quanto concerne le infrastrutture dei trasporti, va ricordato che le strade sono oggetto di specifico Regolamento di disciplina, previsti dall'Art. 11 della Legge n° 447/95, DPR 30 Marzo 2004 n° 142. Il regolamento prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate), dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura.*

*Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori sono differenziati, oltreché secondo categorie, anche per un periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.*

*Occorre notare che, in virtù di quanto affermato agli Art. 4 e 5 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri generali, venendo a costruire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona.*



Si riporta la tabella 2 allegata al DPR n. 142/2004 relativa a strade esistenti e assimilabili.

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Pur facendo riferimento a quanto riportato a pagina precedente si è deciso, per ragioni di complessità del lavoro e per il rischio di imprecisioni grafiche, di non riportare nel progetto grafico la copertura delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, essendo queste determinabili in funzione della propria tipologia.

Con queste operazioni il progetto di classificazione acustica è ultimato.

Allegati:      tavola III      carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale



## ***5. Procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica comunale***

*La procedura per l'atto deliberativo di zonizzazione da parte del Comune avviene secondo i dettami dell'Art. 7 della Legge regionale 20 ottobre n. 52 già citata.*

- 1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia di Vercelli e ai comuni limitrofi di Crescentino, Livorno Ferraris e Saluggia l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.*
- 2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.*
- 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.*
- 4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.*
- 5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.*
- 6. Le modifiche o le revisioni della classificazione acustica sono adottate con la medesima procedura di cui ai punti precedenti.*



## *Allegati*

*Allegato I*    *Norme tecniche di attuazione*

*Tavola I*     *Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;*

*Tavola II*    *Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III;*

*Tavola III*   *Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale;*

***IL TECNICO COMPETENTE  
IN ACUSTICA AMBIENTALE  
Renzo Per. Ind. GATTONI***